



DIPARTIMENTO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

DEL 252 / 2023

15/05/2023

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 MAGGIO 2023

(proposta dalla G.C. 18 aprile 2023)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti oltre alla Presidente GRIPPO Maria Grazia ed al Sindaco LO RUSSO Stefano, le Consiglieri ed i Consiglieri:

AHMED ABDULLAHI Abdullahi	CROSETTO Giovanni	RAVINALE Alice
AMBROGIO Paola	DAMILANO Silvia	RICCA Fabrizio
APOLLONIO Elena	DIENA Sara	RUSSI Andrea
BORASI Anna Maria	FIRRAO Pierlucio	SALUZZO Alberto Claudio
CAMARDA Vincenzo Andrea	FISSOLO Simone	SANTIANGELI Amalia
CASTIGLIONE Dorotea	GARCEA Domenico	TOSTO Simone
CATANZARO Angelo	GARIONE Ivana	TRONZANO Andrea
CATIZONE Giuseppe	GRECO Caterina	TUTTOLOMONDO Pietro
CERRATO Claudio	IANNO' Giuseppe	VIALE Silvio
CIAMPOLINI Tiziana	LIARDO Enzo	
CIORIA Ludovica	MACCANTI Elena	
CONTICELLI Nadia	PATRIARCA Lorenza	
CREMA Pierino	PIDELLO Luca	

In totale, con la Presidente e il Sindaco, n. 37 presenti, nonché le Assessorate e gli Assessori: CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - FOGLIETTA Chiara - MAZZOLENI Paolo - NARDELLI Gabriella - PENTENERO Giovanna - PURCHIA Rosanna - ROSATELLI Jacopo - SALERNO Carlotta - TRESSO Francesco

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: ABBRUZZESE Pietro - DAMILANO Paolo - LEDDA Antonio - SGANGA Valentina

Con la partecipazione della Segretaria Generale IOVINELLA Rosa.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA ATTIVITA' ARTIGIANALE A TERZIARIA DI UN'UNITA' IMMOBILIARE SITA AI PIANI TERRENO E PRIMO DEL FABBRICATO UBICATO IN STRADA DEL PORTONE 61. PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA EX ARTICOLO 5, COMMI 9-14, DEL D.L. 70/2011, CONVERTITO IN LEGGE 106/2011, ARTICOLO 14 D.P.R. 380/2001 E ARTICOLO 3 L.R. 16/2018. APPROVAZIONE DEROGA.

Proposta dell'Assessore Mazzoleni.

Il Decreto-Legge 13 maggio 2011 n. 70 "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106, ha introdotto, all'articolo 5, commi da 9 a 14, nuove norme per le costruzioni private al fine di *"... incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili ..."*, demandando alle Regioni di approvare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione, specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

- a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
- b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
- c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
- d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

Ai sensi del comma 14 del medesimo articolo 5, nelle regioni a statuto ordinario, decorso il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione, le disposizioni introdotte dal comma 9 sono immediatamente applicabili e, sino all'approvazione della specifica Legge Regionale, la volumetria aggiuntiva, da riconoscere quale misura premiale, è realizzabile in misura non superiore al venti per cento del volume dell'edificio, se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici destinati ad uso diverso.

Entro i citati termini previsti ai commi 9 e 14, la Regione Piemonte non ha approvato specifica Legge di incentivazione delle azioni e recepimento delle disposizioni introdotte dalla Legge nazionale e, con circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/UOL del 9 maggio 2012, ha provveduto a fornire le prime indicazioni interpretative e applicative.

Con successivo comunicato dell'Assessore all'Urbanistica della Regione Piemonte, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - Supplemento Ordinario del 16 ottobre 2014, sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito agli interventi edilizi in deroga, previsti dal Decreto-Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011.

Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 5, commi 9-14 del Decreto-Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, agli interventi edilizi privati rientranti nelle finalità del "Decreto Sviluppo" si applica l'articolo 14 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso; tale articolo prevede il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale.

Prevvia deliberazione del Consiglio Comunale, sono pertanto assentibili in deroga al P.R.G. gli interventi edilizi su costruzioni private finalizzati a incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate, fermo restando *"... il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*.

La Legge 23 dicembre 2014 n. 190 all'articolo 1, comma 271, ha disposto che le previsioni e le agevolazioni previste dall'articolo 5, commi 9 e 14, del Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, si interpretano nel senso che le agevolazioni incentivanti previste in detta norma prevalgono sulle normative di piano regolatore generale, anche relative a piani particolareggiati o attuativi, fermi i limiti di cui all'articolo 5, comma 11, secondo periodo, del citato Decreto-Legge n. 70 del 2011.

Le deroghe alle norme di attuazione del P.R.G. e agli strumenti urbanistici esecutivi, fermi restando i limiti massimi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 1444/1968, possono riguardare, la densità edilizia, l'altezza della costruzione e la distanza tra i fabbricati, nonché il mutamento della destinazione d'uso, *"... purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari ..."*.

Gli interventi di razionalizzazione/riqualificazione non possono comunque riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo-edilizio in sanatoria.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009), la Città di Torino ha approvato i primi indirizzi e criteri applicativi delle norme di incentivazione contenute nel Decreto-Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, finalizzati a consentire la valutazione delle proposte progettuali avanzate ai sensi di tale Legge, nonché per semplificare ed accelerare le fasi tecniche istruttorie.

Nella stessa deliberazione, in merito ai concetti di "compatibilità" e di "complementarietà" si è provveduto, in particolare, ad effettuare una preliminare analisi dell'impianto urbanistico del Piano Regolatore Generale di Torino, che costituisce l'elemento di base per le valutazioni sulle destinazioni d'uso.

Da tale ricognizione risulta, con ogni evidenza, che il P.R.G. contiene già il concetto di compatibilità tra destinazioni d'uso, prevedendo, ordinariamente destinazioni urbanistiche articolate su mix funzionali estesi a comparti urbani omogenei comprendenti una pluralità di attività diverse, suddivise in "attività consentite" (caratterizzanti la destinazione principale) ed "attività ammesse" con ciò intendendo quelle che in sede di pianificazione generale sono state, per l'appunto, ritenute compatibili o complementari a quelle principali.

Devono, pertanto, essere considerate "compatibili o complementari" con le destinazioni principali le destinazioni d'uso espressamente ammesse dal vigente P.R.G. nelle rispettive "Aree normative" e "Zone normative".

Si ritiene quindi che per gli interventi da attuarsi ai sensi del Decreto-Legge n. 70/2011, convertito in Legge n.106/2011, tale compatibilità non sia soggetta alle eventuali limitazioni di P.R.G.

relativamente alla distribuzione delle attività, sia in termini quantitativi (ad esempio limitazioni percentuali o in valori assoluti), sia rispetto alla loro collocazione e distribuzione (ad esempio limitazione ad alcuni piani o ad alcune porzioni di immobili).

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 1° ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009) sono state approvate integrazioni e modifiche agli indirizzi e ai criteri applicativi già assunti con precedente deliberazione del 26 febbraio 2013, fornendo, altresì, utili indicazioni di carattere procedurale per quanto concerne gli interventi con valenza urbanistica, aventi i contenuti di uno Strumento Urbanistico Esecutivo, i cui progetti definiscono l'assetto morfologico dell'edificato e degli spazi pubblici, nonché le relative opere di urbanizzazione, costituenti il presupposto di riqualificazione richiesto dal Decreto-Legge n. 70/2011, convertito dalla Legge n. 106/2011, ed ulteriori opere aggiuntive da realizzare a cura e spese del soggetto attuatore o impegni economici, da concordare con la Città, finalizzati alla valorizzazione del contesto nel quale si realizza l'intervento.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009), sono state approvate ulteriori integrazioni ai predetti indirizzi e criteri applicativi, nonché, al fine di garantire omogeneità di trattamento nell'istruttoria delle diverse proposte e bilanciare, in termini di proporzionalità, l'interesse privato con quello pubblico, un metodo di calcolo per la quantificazione del contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana, da versare in alternativa alla diretta esecuzione delle opere e da commisurare facendo riferimento, sia all'entità degli oneri di urbanizzazione dovuti, assimilando l'intervento previsto in deroga alla nuova costruzione, sia alla quotazione immobiliare media di mercato.

Infine, con deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009) sono state approvate ulteriori integrazioni agli indirizzi e criteri applicativi della Legge n. 106/2011 in materia di delocalizzazioni delle volumetrie e di risorse aggiuntive compensative per interventi su immobili in Aree per Servizi Pubblici e in Aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.), consistenti in una maggiorazione - sostitutiva della monetizzazione - in misura corrispondente al sopraccitato contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana.

In ultimo, la Regione Piemonte, con l'articolo 5 della Legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 *“Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia”*, ha sostituito interamente l'articolo 3 della Legge regionale n. 16/2018 prevedendo espressamente, al comma 2 lettera b), l'applicazione dell'articolo 5 del decreto legge n. 70/2011, convertito con legge n. 106/2011, ai fini del riuso e della riqualificazione degli immobili degradati, legittimamente realizzati, e delle relative aree di pertinenza. Al comma 3 del medesimo articolo viene, inoltre, specificato che il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla deliberazione comunale che dichiara:

a) l'interesse pubblico dell'iniziativa in progetto. L'effettiva riqualificazione integra l'interesse pubblico ove rimuova, relativamente a edifici degradati o con funzioni incongrue o dismessi, anche mediante il mutamento di destinazioni d'uso, condizioni di degrado sociale, edilizio, economico, anche singolarmente intese;

b) il corretto inserimento dell'intervento nel contesto urbano;

c) l'eventuale attribuzione di volume o superficie premiale, espressa applicando i parametri di cui alla normativa locale;

d) l'eventuale delocalizzazione di superficie o volume, in tutto o in parte, in area o aree diverse, purché non caratterizzate da inedificabilità assoluta. La dotazione delocalizzata può aggiungersi a quella esistente o prevista dalla disciplina urbanistica vigente.

L'immobile oggetto del presente permesso di costruire in deroga è sito nella Circoscrizione 2, Santa Rita - Mirafiori nord - Mirafiori sud.

Il contesto urbano circostante è contraddistinto dalla presenza di aree poco urbanizzate, tipiche delle zone periferiche della città, dalla presenza dell'innesto con la rete autostradale, del Cimitero Parco, della Motorizzazione Civile e da un intorno edificato a prevalentemente destinazione produttiva/artigianale contraddistinto dalle tipiche costruzioni industriali a piastra orizzontale

realizzate nel periodo intercorso tra gli anni '60 e '90 del secolo scorso.

Il cambio di destinazione d'uso, oggetto della presente deliberazione, riguarda la trasformazione di una porzione di un edificio di due piani fuori terra a destinazione artigianale con annessi uffici e locali accessori in un laboratorio sanitario di analisi e punto di prelievo.

Si tratta di un'unità immobiliare attualmente in disuso che, seppure in stato decoroso, necessita di interventi di carattere manutentivo.

L'intervento per il quale è stato richiesto il rilascio del permesso di costruire in deroga, ai sensi della citata norma, riguarda il cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare, censita al NCEU al foglio 1433 particella 71 subalterno 18, posta tra i piani terreno e primo (primo e secondo fuori terra), da attività produttiva/artigianale a terziaria mediante opere interne, adeguamento impiantistico ed efficientamento energetico, il tutto finalizzato alla realizzazione di una nuova unità immobiliare destinata a laboratorio sanitario di analisi e punto di prelievo accreditati col Servizio Sanitario Nazionale, avente superficie complessiva di metri quadrati 1.040,46 di Superficie Lorda di Pavimento (SLP).

La proposta progettuale, così come richiesta, si configura come intervento di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente in quanto conserva l'immobile nella sua attuale consistenza modificando la destinazione d'uso consentendo un riuso dell'immobile ormai vuoto e inutilizzato.

La proprietà ha presentato istanza registrata in data 25 luglio 2022 al Protocollo Edilizio con n. 2022-15-15991, volta ad ottenere permesso di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 5 commi 9-14, del Decreto Legge n. 70/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 106/2011, e articolo 14 del D.P.R. 380/2001, per il cambio di destinazione d'uso, con opere edilizie interne e adeguamenti impiantistici, dell'unità immobiliare in precedenza citata.

L'intervento edilizio oggetto della presente deliberazione ricade in area classificata dal vigente P.R.G. come Zona Urbana Consolidata per Attività Produttive, normata dagli articoli 14 e 8 punto 11 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G.. L'area non è interessata da vincoli di natura idrogeologica in quanto ricade in parte piana, classe di stabilità I dell'Allegato B al P.R.G. (Ex variante n. 100 al P.R.G.).

In attuazione dell'articolo 6 comma 4 ter delle citate norme di P.R.G., su tutti gli edifici esistenti non coerenti con le trasformazioni previste dal piano, come nel caso di specie ai sensi degli articoli 14 comma 4 e 8 punto 11 delle citate N.U.E.A., sono ammessi unicamente interventi fino al restauro e risanamento conservativo, senza cambio di destinazione d'uso. L'intervento proposto risulta, pertanto, non ammesso con le regole ordinarie di attuazione previste dal P.R.G. ma è compatibile e complementare, ai sensi della citata normativa, in considerazione delle caratteristiche del contesto urbano circostante.

L'approvazione del progetto è consentita in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001, in quanto l'intervento di cambio di destinazione d'uso proposto persegue il fine di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, non più utilizzato, e riveste concreto e specifico interesse pubblico, perseguendo finalità di stimolo e sostegno alle attività economiche.

La stima degli oneri di urbanizzazione dovuti per l'intervento in oggetto, comunque da aggiornarsi al momento del rilascio del Permesso di Costruire, è pari a euro 100.525,85.

Al fine di favorire la riqualificazione del contesto urbano, in conformità ai criteri previsti dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009), è stato calcolato il contributo di riqualificazione che, per l'intervento in questione, è pari a euro 95.554,81.

Il parere della Commissione Edilizia, di cui attualmente la Città è priva e in attesa di nomina, non è stato acquisito, coerentemente a quanto previsto dall'ordine di servizio n. 2/2022 del 24/03/2022, della Divisione Urbanistica e Territorio, Area Edilizia Privata.

L'intervento in progetto non rientra tra le tipologie per cui è prevista la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.

L'istruttoria tecnica è stata conclusa favorevolmente dai competenti Uffici.

Con il presente provvedimento si intende, pertanto, approvare la deroga, ai sensi dell'articolo 14 del

D.P.R. 380/2001, del sopra richiamato dall'articolo 5, commi 9-14, del decreto Legge n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011, e dell'articolo 3 della legge regionale 4 ottobre 2018, n.16, così come sostituito dalla legge regionale 31 maggio 2022, n. 7, per il parametro della destinazione d'uso consentendo così la razionalizzazione della porzione di fabbricato inutilizzata oggetto della presente proposta, evitando - in tal modo - che la prolungata assenza di utilizzo contribuisca ad innescare irrecuperabili situazioni di degrado urbano.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Visto l'articolo 5 commi 9-14 del decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL;

Viste la deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009) di approvazione di indirizzi e criteri applicativi dell'articolo 5 commi 9-14 Legge 12 luglio 2011 n. 106, la deliberazione della Giunta Comunale dell' 1 ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009) di approvazione di integrazioni e modifiche ai precitati indirizzi e criteri e la successiva deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009) di approvazione dei criteri di quantificazione del contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana e la deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009) di approvazione di ulteriori integrazioni agli indirizzi e criteri applicativi, di cui alle deliberazioni precedentemente citate, in materia di delocalizzazioni delle volumetrie e di risorse aggiuntive compensative per interventi su immobili in Aree per Servizi Pubblici e in Aree da trasformare per Servizi (A.T.S.);

Vista la legge regionale 4 ottobre 2018 n. 16 "Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana" così come modificata dalla L.R. n.7/2022;

Visto il D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con particolare riferimento all'articolo 14 e relativa comunicazione di avvio del procedimento per rilascio di Permesso di Costruire in deroga, del 16 gennaio 2023, pubblicata sul sito internet del Comune di Torino all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/bandi> ed all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, entro i quali non sono pervenute osservazioni;

Vista la legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 "Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia";

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di riconoscere che il progetto di razionalizzazione della porzione di fabbricato, sita tra i piani terreno e primo (primo e secondo fuori terra), situato in strada del Portone 61, presentato dalla proprietà in data 25 luglio 2022 con istanza registrata al protocollo dell'Area Edilizia Privata al numero 2022-15-15991, volto ad ottenere permesso di costruire in deroga per il parametro della destinazione d'uso, ai sensi dell'articolo 5 commi 9-14 del Decreto-Legge n. 70/2011, convertito con modifiche in Legge n. 106/2011, e dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001 per il cambio di destinazione d'uso, da attività artigianale a terziaria mediante opere interne, adeguamento impiantistico ed efficientamento energetico, il tutto finalizzato alla realizzazione di una nuova unità immobiliare destinata a laboratorio di analisi e punto di prelievo, avente superficie complessiva di metri quadrati 1.040,46 di Superficie Lorda di Pavimento (SLP), ha interesse pubblico in quanto razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, pertanto riconducibile alle finalità della Legge n. 106/2011 "Conversione in Legge con modificazione del Decreto-Legge 70/2011 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia e ulteriori disposizioni in materia di governo del territorio" e dall'articolo 3 della legge regionale 4 ottobre 2018, n.16 "Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana", così come sostituito dalla legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 "Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia";
2. di approvare la deroga, ai sensi dell'articolo 5 commi 9-14 del Decreto-Legge n. 70/2011, convertito con modifiche in Legge n. 106/2011, dell'articolo 14 del D.P.R. 380/200 e dell'articolo 3 della Legge regionale 4 ottobre 2018, n.16, così come sostituito dalla legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 per il parametro della destinazione d'uso;
3. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale, sarà rilasciato Permesso di Costruire in deroga per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto, previo pagamento degli oneri di urbanizzazione stimabili, alla data odierna, in euro 100.525,85, comunque da aggiornarsi al momento del rilascio del suddetto Permesso di Costruire, e del contributo di riqualificazione, pari ad euro 95.554,81, quantificato conformemente a quanto previsto nella deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009);
4. di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa alla Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizie, come richiesto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL;
5. di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nelle disposizioni in materia di Valutazione dell'impatto economico, come risulta dall'allegato documento (allegato 1).

Proponenti:

L'ASSESSORE
Paolo Mazzoleni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Mauro Cortese

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Ambrogio Paola, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Crosetto Giovanni, Damilano Silvia, Firrao Pierlucio, la Presidente Grippo Maria Grazia, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Maccanti Elena, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Tronzano Andrea

PRESENTI 24

VOTANTI 23

ASTENUTI 1:

il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico

FAVOREVOLI 23:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Conticelli Nadia, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, il Sindaco Lo Russo Stefano, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Ravinale Alice, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

IL VICEPRESIDENTE VICARIO
Firmato digitalmente
Domenico Garcea

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-252-2023-All_1-All.n_VIE.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento